



LE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56 E 57 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI A SEGUITO DELLA RIFORMA APPORTATA DALLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/2020.

La legge costituzionale 19 ottobre 2020 n.1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2020, ha previsto un'importante **riduzione del numero dei parlamentari** modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione:

in particolare, si è passati dal precedente numero di 630 deputati agli attuali 400, mentre i senatori da 315 sono diventati 200.

Ma come si è giunti a questa riforma?

La riduzione dei parlamentari è stato un obiettivo più volte perseguito nel corso delle diverse legislature e molteplici sono stati i tentativi di riforme costituzionali che si sono succeduti nel tempo. La questione venne affrontata per la prima volta già nel 1946, in sede di Assemblea Costituente. Celebre è la storica affermazione di quello che sarebbe poi diventato il futuro Presidente della Repubblica, l'On. Luigi Einaudi: *“quanto più grande è il numero dei Componenti di un'Assemblea, tanto più essa diventa incapace ad attendere all'opera legislativa che le è demandata ... non dipende dal maggior numero dei membri la maggiore autorità di un consesso rispetto all'altro”*.

Alla fine, la formulazione originaria degli artt. 56 e 57 della Costituzione optò per un numero variabile di parlamentari rapportato al numero e al variare della popolazione (un deputato ogni 80.000 abitanti, o frazione superiore a 40.000 abitanti, e un senatore ogni 200.000 abitanti o frazione superiore ai 100.000 abitanti) e, solo nel 1963, si arrivò ad un numero fisso di 945 parlamentari, suddivisi in 630 deputati e 315 senatori – numero che è rimasto immutato fino ai giorni recenti.



Difatti, nonostante l'istituzione di varie Commissioni che, nel corso del tempo, si sono prefisse lo scopo di diminuire il numero dei parlamentari - tra cui anche la proposta del 2005 del Governo Berlusconi e quella del 2016 del Governo Renzi - le proposte di riforma e di revisione costituzionale intraprese in tal senso hanno avuto tutte esiti negativi.

E' necessario attendere il 2019 per avere una nuova proposta di legge costituzionale avente ad oggetto la riduzione del numero di parlamentari.

L'8 ottobre 2019, difatti, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva in seconda deliberazione, con 553 voti favorevoli, il disegno di legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".

Non essendo stata raggiunta la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, la legge è stata sottoposta a referendum popolare su iniziativa parlamentare di 1/5 dei senatori appartenenti a quasi tutti i gruppi parlamentari.

Gli argomenti a sostegno della necessità del mutamento costituzionale si fondavano sulle seguenti considerazioni:

favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere per renderle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini nonché ridurre i costi e le spese della politica.

Tra le argomentazioni contrarie al taglio dei parlamentari spiccavano, invece:

la perdita di rappresentanza del Parlamento e dell'effettività della sovranità popolare con il conseguente rischio di una maggiore distanza tra cittadini ed istituzioni al diminuire dei rappresentanti del popolo eletti; un minor pluralismo della rappresentanza democratica e la penalizzazione dei partiti minori; l'incidenza negativa sul funzionamento delle Camere e sull'esercizio delle garanzie costituzionali.



Originariamente previsto per la data del 29 marzo 2020, il referendum confermativo del testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari è stato posticipato e rinviato alle date del 20 e 21 settembre dello stesso anno in ragione dell'epidemia da Covid sars -19.

L'esito di tale referendum costituzionale, che si è concluso a favore del taglio dei parlamentari, ha visto il 69,96 % dei voti favorevoli ed il 30,04 % dei voti contrari.

La Riforma ha dunque preso atto della volontà popolare favorevole ad una riduzione dei parlamentari e ha consentito un allineamento dell'Italia al resto dell'Europa.

Prima del taglio dei parlamentari, difatti, l'Italia era il Paese con il numero più alto di parlamentari direttamente eletti dal popolo, ben prima di Germania (circa 700), Gran Bretagna (650) e Francia (con poco meno di 600).

La riduzione del numero dei parlamentari, tuttavia, richiederà un adeguamento della legislazione elettorale e nuove riforme.

È ancora lungo il cammino!

2 I NUOVI ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE.



LE MODIFICHE IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI A SEGUITO DELLA RIFORMA APPORTATA DALLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/2022.

In data 8 febbraio 2022 il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge che prevede la modifica di due articoli della nostra Costituzione, l'art. 9 e l'art. 41, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 febbraio 2022 dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.

Tale riforma si articola sostanzialmente nell'introduzione di tre aspetti:

l'inserimento di un nuovo comma nell'art. 9 Cost.;

la modifica dell'art. 41 Cost.;

la previsione di una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali.

Di seguito il testo aggiornato e la singola disamina dei due articoli:



Art. 9 Cost.

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Mentre in precedenza il riferimento all’ambiente come valore costituzionale era implicito, generico e poteva desumersi solo dall’art. 117 Cost., (in riferimento alla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni e alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato), nonché dall’art. 32 Cost., (relativamente al diritto ad un ambiente salubre), con la riforma in questione e l’aggiunta del secondo comma, l’art. 9 della nostra Costituzione - oltre al paesaggio e al patrimonio storico artistico - estende espressamente la portata della propria tutela all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi.

Si tratta, dunque, di una previsione innovativa e di ampia portata che inserisce innanzitutto la tutela dell’ambiente tra i Principi Fondamentali della nostra Carta Costituzionale i quali rappresentano i valori alla base del nostro ordinamento repubblicano che, proprio in ragione della loro importanza, sono collocati, anche testualmente, nella prima parte - il c.d. incipit - della Costituzione.

L’ambiente diventa, pertanto, un bene primario, un principio autonomo ed irrinunciabile della nostra Costituzione che viene concepito e tutelato nella sua accezione più ampia possibile e trova nelle declinazioni specifiche dell’ecosistema e della biodiversità ulteriore campo di applicazione.

Anche l’inserimento dell’espressione *“nell’interesse delle future generazioni”* non fa che evidenziare gli obiettivi ambiziosi alla base della riforma:



il testo costituzionale, difatti, va oltre i cambiamenti di facciata e a breve termine, - rivolti ad un presente prossimo e alla generazione attuale -, ma guarda ai posteri e getta le fondamenta per un mutamento epocale tanto a livello legislativo e costituzionale quanto ai fini dell'acquisizione di nuove condotte e consuetudini collettive orientate nell'ottica del benessere e della tutela ambientale.

In sostanza, lo scopo è quello di realizzare un passaggio di consegne tra generazioni per preservare le risorse ambientali attuali e garantirne un corretto ed adeguato godimento anche in futuro, nel rispetto di uno sviluppo sostenibile e secondo un rapporto di proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività.

Una svolta in chiave *green*, dunque, pienamente evidente nella nuova prospettiva raggiunta in chiave costituzionale: se l'ambiente e la sua tutela diventano un principio fondamentale della nostra Carta Costituzionale, conseguentemente, anche il ruolo dell'essere umano si trasforma e si eleva.

Da semplice individuo titolare di diritti (ad esempio, del diritto alla propria salute e alla salvaguardia dell'ambiente circostante), il singolo diventa un soggetto attivo del contesto in cui svolge la propria esistenza, portatore di doveri quali il rispetto, la tutela e la cura di quell'ambiente stesso ed è chiamato a regolare le proprie scelte ed il proprio stile di vita in ragione di quel bene supremo da proteggere personalmente e attraverso le istituzioni e gli Enti Pubblici.

In tal senso, difatti, il soggetto può opporre resistenze nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che adottano provvedimenti ritenuti nocivi per l'ambiente e, contemporaneamente, pretendere l'adozione di iniziative legislative favorevoli e migliorative per il benessere ambientale collettivo.

Conclude il testo riformato dell'art. 9 Cost. anche il riferimento esplicito agli animali e la riserva di legge statale ad essi ricollegata.



E' previsto difatti, al riguardo, un rinvio al legislatore per stabilire i modi e le forme di tale tutela nei confronti degli animali.

La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali di cui all'art. 9 Cost. si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Ancora una volta, si evince la portata inedita della riforma che è quella di dare contemporaneamente tutela e dignità sia all'ambiente che al mondo animale.

Del resto, la previsione costituzionale relativa alla tutela animale costituisce il risultato di acquisizioni emerse sia nell'ordinamento comunitario e interno sia maturate nella coscienza collettiva.

L'orientamento della legislazione europea, in particolare, con l'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'UE stabilisce l'attenzione totale che l'Unione e gli Stati Membri devono prestare nei confronti degli animali e delle loro necessità, sempre nel rispetto dei provvedimenti amministrativi e legislativi dei rispettivi Stati relativi ai riti religiosi, alle tradizionali, culturali e alle eredità regionali.

In accordo con la dicitura già presente nell'art. 13 del Trattato di Lisbona dell'Unione Europea, gli animali vengono considerati quali esseri senzienti la cui effettiva tutela impone al legislatore di tenere in considerazione tale stato soggettivo nel processo di formazione delle leggi comunitarie e della legislazione interna.

In particolare, in ambito nazionale, la riforma costituzionale attuata nel 2022 costituisce l'evoluzione di un percorso risalente nel tempo.

Hanno indubbiamente concorso all'affermazione e al riconoscimento della tutela degli animali la legislazione dei primi anni novanta - prevista per prevenire il fenomeno del randagismo, dei maltrattamenti sugli animali e dell'utilizzo degli animali in combattimenti clandestini o competizioni



non autorizzate - nonché una maggiore tutela, anche dal punto di vista penale, attuata ad esempio con la previsione prima del reato di abbandono di animali e poi di uccisione di animali (art. 544 *bis* c.p.) e maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.).

Tutti questi interventi, sia a livello comunitario che a livello interno, hanno condotto alla consapevolezza di una natura senziente degli animali dal punto di vista fisico e psichico tanto da privilegiare, anche a livello legislativo, l'esistenza di una relazione affettiva tra l'uomo e l'animale e respingere la vecchia concezione che considerava l'animale alla stregua di un bene giuridico o una cosa mobile.

La tutela predisposta dall'articolo 9 viene definitivamente completata con la previsione dell'**art. 41 Cost.**, inserito nella parte dedicata ai "diritti e doveri dei cittadini" nel titolo III della Costituzione denominato "rapporti economici".

Il nuovo testo recita:

"L'iniziativa economica privata è libera.

*Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.***

*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali**"*

Mentre l'art. 9 Cost. sembra concentrarsi sul ruolo dei pubblici poteri nella tutela dell'ambiente, l'art. 41 affronta la tematica ambientale anche dal punto di vista dei privati.

Nello specifico, la riforma si limita a ritoccare il secondo ed il terzo comma dell'art. 41:



dopo aver ribadito la libertà dell'iniziativa economica privata, la novella - ad integrazione dei limiti previgenti - stabilisce quali ulteriori vincoli all'esercizio della libertà di iniziativa economica privata il danno alla salute e all'ambiente; mentre il terzo comma, con il chiaro ed esplicito riferimento alla destinazione e al coordinamento a fini ambientali e sociali - che devono fungere da criteri ispiratori questa volta di tutta l'attività economica, sia pubblica che privata -, detta nuovi parametri nei rapporti tra potere pubblico ed economia in linea, peraltro, con le recenti politiche europee e con il tema della sostenibilità.

L'ambiente diventa, a pieno titolo, proprio come il singolo essere umano "un soggetto di diritto" meritevole di tutela, la cui salvaguardia giustifica eventuali limitazioni alla libertà di iniziativa pubblica e privata, orientandola verso specifici obiettivi e percorsi di transizione ecologica.

Il Legislatore Costituzionale con la riforma degli articoli 9 e 41 sembra dunque voler realizzare e perseguire una tutela ambientale a 360 gradi attraverso un legame inscindibile tra economia ambiente e sviluppo sociale che vada oltre la presente generazione.